

LE FONTI
DEL
DIRITTO

- Fonti di produzione e fonti sulla produzione
- La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti
- Fonti primarie e fonti secondarie
- I criteri per ordinare le fonti del diritto
- Abrogazione, interpretazione, analogia
- Tipologia delle fonti del diritto nell'ordinamento italiano
- La pubblicazione delle fonti normative

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

«Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche»

Fonti di produzione

«gli atti o i fatti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie»

Fonti sulla produzione

«le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti»

Fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento)

Fonti fatto (es. consuetudine)

IL SISTEMA DELLE FONTI

Costituzione

(fonte sulle fonti)



Fonti primarie a carattere “chiuso”

(forza di legge)



Fonti secondarie a carattere “aperto”

(principio di legalità)

UNITA', COERENZA SISTEMATICA E COMPLETEZZA DELL'ORDINAMENTO

Unità

«Tutte le norme dell'ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell'ordinamento stesso e all'atto che con esso viene posto, la Costituzione»

Coerenza sistematica

«L'ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, per consentire cioè all'interprete di sciogliere le antinomie individuando la norma, l'unica norma, che deve essere applicata in concreto»

Completezza

«L'ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all'interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso»

COME RISOLVERE LE ANTINOMIE NORMATIVE

Successione delle fonti nel tempo

Criterio cronologico → abrogazione (espressa, per incompatibilità, per nuova disciplina dell'intera materia)

Sovraordinazione o sottordinazione delle fonti

Criterio gerarchico → invalidità e annullamento

Specialità delle fonti

Criterio della competenza → invalidità e annullamento

L'INTERPRETAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL DIRITTO

Art. 12 preleggi

- Interpretazione letterale o testuale (secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»)
- Interpretazione teleologica (secondo l'«intenzione del legislatore»)
- Analogia legis (secondo le disposizioni che «regolano casi simili o materie analoghe»)
- Analogia iuris (secondo i «principi generali dell'ordinamento giuridico»)

Leggi di interpretazione autentica

«Il comma... dell'articolo... della legge... si interpreta nel senso che...»

LE FONTI NELL'ORDINAMENTO STATALE



Regioni speciali

COSTITUZIONE



STATUTI
SPECIALI
adottati con legge
costituzionale
(art. 116 Cost.)



LEGGI
REGIONALI



REGOLAMENTI
REGIONALI

Regioni ordinarie

COSTITUZIONE



STATUTI
ORDINARI
(art. 123 Cost.)



LEGGI
REGIONALI
(artt.117 e 121 Cost.)



REGOLAMENTI
REGIONALI
(artt.117.6 e 121 Cost.)

LE FONTI NELL'ORDINAMENTO LOCALE

COSTITUZIONE


```
graph TD; A[COSTITUZIONE] --> B["Testo unico sull'ordinamento degli enti locali  
(art. 117.2, p) Cost.)"]; B --> C["Statuti comunali e provinciali  
(art. 114 Cost., art. 6 TUEL)"]; C --> D["Regolamenti comunali e provinciali  
(art. 117.6 Cost., art. 7 TUEL)"];
```

Testo unico sull'ordinamento degli enti locali
(art. 117.2, *p*) Cost.)

Statuti comunali e provinciali
(art. 114 Cost., art. 6 TUEL)


Regolamenti comunali e provinciali
(art. 117.6 Cost., art. 7 TUEL)

LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO




LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL'ART. 138 (2)

Prima ipotesi



Seconda ipotesi



LA REVISIONE COSTITUZIONALE (comparazione)

In Germania tutte le modifiche devono ottenere il consenso di almeno 2/3 dei membri delle Camere. Così anche in Portogallo, in Giappone, dove è previsto anche un referendum, e in Belgio, dove è previsto che siano elette nuove Camere prima della votazione finale della riforma. In alcuni paesi nordici, come la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese del '91, è previsto che il Parlamento che propone una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle nuove Camere la approvazione finale. Spesso è prevista anche l'approvazione diretta del popolo con il referendum. Così in Grecia, dove sono previste due deliberazioni successive delle "vecchie" Camere e una delle "nuove", imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la maggioranza dei 3/5 dei deputati. In Spagna le riforme richiedono la maggioranza almeno dei 3/5 dei membri delle Camere; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi sciolte, siano indette le elezioni e convocate le nuove Camere, che devono riapprovare ancora con la stessa maggioranza la proposta di riforma-proposta che, infine, deve essere sottoposta a referendum. Negli Stati Uniti gli emendamenti devono passare attraverso un doppio filtro, quello del Congresso e quello dei parlamenti degli Stati membri, e le maggioranze richieste variano, tra proposta e approvazione finale, dai 2/3 ai 3/4 dei voti (si pensi che l'approvazione del XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due secoli!). Solo in Francia è possibile cambiare la Costituzione con voto a maggioranza semplice dalle due Camere, ma occorre anche l'approvazione del popolo tramite referendum: questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei 3/5 dei voti validi.

E in Italia? La nostra Costituzione prevede un procedimento forse un po' macchinoso ma per nulla difficile. La via principale per modificare la Costituzione è il consenso di uno schieramento così vasto di forze politiche da ripetere le stesse condizioni di compromesso tra le diverse componenti politiche che hanno consentito a questa Costituzione di nascere. Però, per non rendere troppo difficile il meccanismo e per non regalare a minoranze parlamentari relativamente piccole il potere di veto, si è prevista anche la possibilità che la modificazione della Costituzione sia voluta e decisa dalla sola maggioranza di Governo, salvo la possibilità delle opposizioni di ricorrere al corpo elettorale. Se spesso è così difficile modificare la Costituzione italiana, le cause non sono dunque giuridiche, ma solo politiche.

[Da Bin-Pitruzzella, *Diritto pubblico*]

I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

- L'unico limite espresso è la forma repubblicana (art. 139 Cost.)
- I limiti impliciti sono i principi supremi dell'ordinamento (v. sent. 1146/1988)

Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988


La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).

Limiti alla revisione costituzionale

il cerchio esoterico della Costituzione italiana

- I Referendum istituzionale 1946
- I La scelta della “forma Repubblicana”



LA RISERVA DI LEGGE

Riserve di legge costituzionale

- art. 71 Cost.
- art. 116 Cost. (legge costituzionale atipica)
- art. 132 Cost. (legge costituzionale rinforzata)
- art. 137 Cost.

Riserve di legge ordinaria

- Riserve assolute (es. art. 13 Cost.)
- Riserve relative (es. art. 23 Cost.)
- Riserve rinforzate (es. art. 16 Cost.)

LA LEGGE

La legge formale è l'atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La "forma" di legge è data dal particolare procedimento per la formazione prescritto dalla Costituzione (art. 70-74)

ATTI CON FORZA DI LEGGE

Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non avendo la "forma" della legge sono equiparati nella scala gerarchica delle fonti alla legge formale ordinaria. Gli atti aventi forza di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa forza passiva della legge).

Gli atti con forza di legge possono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionali); esiste un principio costituzionale secondo cui il sistema degli atti con forza di legge è chiuso e la legge ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo.

La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge:

- il decreto legislativo (art. 76 Cost.);
- il decreto legge (art. 77 Cost.);
- il referendum abrogativo (art. 75 Cost.);
- i decreti del Governo in casi di guerra (art. 78 Cost.).

Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne hanno aggiunto un altro:

- i decreti di attuazione degli Statuti speciali.

segue

Sono, inoltre, fonti immediatamente subordinate alla Costituzione, ma sfuggono ad una classificazione gerarchica (si tratta di fonti a competenza riservata):

- i regolamenti di Camera e Senato (art. 64 Cost.);
- i regolamenti della Corte costituzionale.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALE

1. La fase preparatoria (iniziativa legislativa)

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui spetta l'iniziativa legislativa:

- Il Governo (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati dal Governo prendono il nome di disegni di legge.
- Il singolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.

segue

- Il popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.
- I Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non poter costituire un vero e proprio limite di materia.
- Il CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel campo economico-sociale (Martines).

Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.

segue


2. La fase costitutiva (deliberazione delle Camere) esame, discussione e votazione

L'art. 72, comma 1, prescrive che ogni progetto di legge prima di essere discusso direttamente dalle Camere deve essere esaminato dalla Commissione permanente competente.

Le funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere variano a seconda della "sede" in cui lavora. In relazione alle diverse funzioni che possono svolgere le Commissioni si distinguono tre procedimenti legislativi:

I. Procedimento normale (Commissione in sede referente): Tale procedimento è sempre *obbligatorio* per i progetti di legge:

- in materia costituzionale;
- in materia elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
- di approvazione di bilanci e consuntivi.



RISERVA DI ASSEMBLEA
art. 72, comma 4, Cost.1

- 1)Esame preparatorio da parte della Commissione
- ↓
- 2)discussione generale sul testo
- ↓
- 3)discussione e votazione dei singoli articoli
- ↓
- 4) votazione finale.

Se il disegno di legge è dichiarato urgente (art. 72, comma 2, Cost.) i termini previsti dai regolamenti parlamentari per il compimento dei vari atti sono ridotti a metà (procedimento normale abbreviato).

segue

2. Procedimento decentrato (Commissione in sede deliberante):

Le quattro fasi del procedimento normale sopra indicate sono attribuite tutte alla Commissione competente per materia. La Commissione non si limita quindi all'esame preparatorio, ma approva essa stessa il progetto in ogni articolo e nel suo complesso (art. 72, comma 3, Cost.).

3. Procedimento misto (Commissione in sede redigente):

È un procedimento intermedio fra quello normale e quello decentrato ed è scarsamente utilizzato. Non è previsto in Costituzione ma è stato introdotto dai regolamenti parlamentari non senza differenze tra l'una e l'altra Camera. Al Senato (art. 36 Reg.), alla Commissione è riservata l'approvazione articolo per articolo e all'Assemblea l'approvazione finale. Alla Camera dei deputati (art. 96 Reg.), alla Commissione spetta la formulazione tecnica degli articoli (e cioè la discussione e la votazione degli emendamenti), ma l'approvazione articolo per articolo e l'approvazione finale è riservata all'Assemblea. Inoltre, al Senato l'assegnazione in sede redigente avviene da parte del Presidente all'inizio del procedimento, mentre alla Camera è deciso dall'Assemblea prima di passare all'esame degli articoli (quindi dopo l'esame della Commissione in sede referente e dopo la discussione generale in Aula).

segue

Il procedimento seguito da una Camera per l'approvazione non vincola l'altra Camera. Può quindi accadere che per il medesimo progetto di legge alla Camera dei deputati si sia seguito il procedimento ordinario e presso il Senato quello decentrato.

La legge è un atto complesso: perché si perfezioni è necessario che entrambe le Camere approvino l'identico testo. Se il progetto approvato da una Camera è approvato dall'altra con emendamenti, il testo è ripresentato alla prima Camera per l'approvazione degli emendamenti (c.d. *navetta*).

3. La fase integrativa dell'efficacia (promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore)

Conclusa la fase dell'approvazione, la legge è perfetta, ma non è ancora efficace (non produce cioè effetti giuridici). Affinché la legge possa diventare efficace è necessaria:

- **La promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica;**

Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro trenta giorni o entro un termine minore se le Camere a maggioranza assoluta ne dichiarino l'urgenza (art. 73, Cost.) (il termine decorre dalla approvazione definitiva da parte della seconda Camera).

Il P.d.R. svolge un controllo formale e sostanziale sulla legge e ha il potere di rinviare la stessa alle Camere con messaggio motivato.

Il rinvio può essere compiuto una sola volta: se le Camere approvano nuovamente nello stesso identico testo la legge precedentemente rinviata il P.d.R. ha infatti l'obbligo di promulgare (art. 74, Cost.).

- **La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;**

Subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni dalla promulgazione la legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (art. 6, D.p.r. n. 1092/1985). La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari.


- **Entrata in vigore.**

La *vacatio legis* è il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore della legge. Di norma la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione (art. 10, Disp. sulla legge in generale), salvo che la legge stessa non stabilisca un termine diverso (art. 73 comma 2). Una volta entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.


GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE

L'art. 70 Cost. in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Tuttavia esistono delle circostanze in cui il Governo può esercitare anch'esso la funzione legislativa.

Decreto legislativo (art. 76 Cost., art. 14 legge 400/1988)




IL DECRETO LEGISLATIVO



Decreto legge (art. 77 Cost., art. 15 legge 400/1988)

Il decreto legge è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare per far fronte a "*casi straordinari di necessità e di urgenza*". Tale straordinarietà costituisce requisito di validità costituzionale del decreto legge che la Corte costituzionale è competente a verificare (sent. n. 29/1995).





Se il decreto legge non viene convertito le Camere possono disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito (legge di sanatoria o convalida).

In passato si è assistito al fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Il Governo, alla scadenza dei 60 giorni, emanava un nuovo decreto legge che riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si ripeteva per più volte consecutive (un d.l. è stato reiterato addirittura 29 volte). La Corte costituzionale, con la sent. n. 360/1996, ha posto un argine a tale abuso affermando che la reiterazione altera “la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge” e toglie valore “al carattere straordinario dei requisiti della necessità e della urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto”.

IL DECRETO LEGGE



I DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRA

L'art. 78 Cost. stabilisce che “*le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari*”. Si tratta naturalmente di una fonte mai utilizzata, il cui presupposto è la deliberazione dello stato di guerra.

I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI

Le leggi costituzionali di attuazione degli Statuti speciali prevedono che per la loro attuazione si provvede con speciali decreti legislativi emanati dal Presidente della Repubblica su proposta di apposite Commissioni paritetiche composte per la metà da membri designati dal Governo e per l'altra metà dall'Assemblea regionale (non c'è quindi una delega legislativa vera e propria ad opera del Parlamento).

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

COSTITUZIONE

```
graph TD; A[COSTITUZIONE] --> B[REGOLAMENTI PARLAMENTARI (art. 64 Cost.)];
```

REGOLAMENTI
PARLAMENTARI
(art. 64 Cost.)

IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost.

I limiti (cosa non può abrogare)

Limiti espliciti

- a) leggi tributarie e di bilancio;
- b) leggi di amnistia e di indulto;
- c) leggi di ratifica dei trattati internazionali;
- d) le fonti secondarie;
- e) le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum);

Limiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla sent. n. 16/1978):

- a) le norme costituzionali;
- b) leggi che, pur non essendo ricomprese nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattati internazionali);
- c) leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi);
- d) leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimamente connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).

Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c) strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dell'abrogazione.

IL PROCEDIMENTO

Richiesta da parte di 500.000 elettori

Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali

Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali

Controllo dell' Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970

Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione).

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.

Se il quorum non viene raggiunto l'iniziativa fallisce e il quesito può essere riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni.

Se vincono i voti favorevoli, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione. Il Dpr è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni.

GLI ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO


Art. 17 legge 400/1988

- **Regolamenti governativi (d.p.r.)**
 - regolamenti di esecuzione
 - regolamenti di attuazione e di integrazione
 - regolamenti indipendenti
 - regolamenti di organizzazione
 - regolamenti di delegificazione

- **Regolamenti ministeriali (d.m.) e interministeriali (d.i.)**

I REGOLAMENTI GOVERNATIVI


CONSIGLIO DEI MINISTRI
deliberazione
schema di regolamento




PARLAMENTO
parere commissioni sullo
schema di regolamento
(se previsto dalla legge)



CONSIGLIO DI STATO
parere sullo schema
di regolamento



CONSIGLIO DEI MINISTRI
deliberazione regolamento




I REGOLAMENTI MINISTERIALI



I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE

Art. 17.2 legge 400/1988



LA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
- Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
- Comunità europee (regolamenti e direttive)
- Regioni (leggi e regolamenti regionali)

Leggi e altri atti normativi (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti)

La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.